

REGOLAMENTO
per il funzionamento del Nucleo Comunale Volontari Protezione Civile
COMUNE DI CASELLA (Provincia di Genova)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 1.3.2005

art. 1

Normativa

- 1) con l'intento di perseguire le finalità di cui alle leggi n° 225 del 24.02.1992, n°353 del 21.11.2000, D.L. n° 343 del 07.09.2001, delle leggi regionali n° 6 del 28.01.1997 e n° 9 del 17.02..2000, delibera G.R. n° 967 del 05.09.2002 è costituita la Squadra Volontari Antincendi Boschivi (V.A.B.) e Protezione Civile, che con delibera del Consiglio Comunale n° 28 del 30 giugno 1998 assume la denominazione Nucleo Comunale Volontari Protezione Civile, di seguito denominata Nucleo.
- 2) Il Nucleo ha sede in Casella presso il Comune ed in caso d'intervento si articola in Unità Operative, di seguito chiamate U.O.

art.2

Finalità

- 1) il Nucleo, nell'ambito del territorio della regione Liguria e, se richiesto dalle Autorità competenti anche al di fuori di questa, si propone i seguenti obiettivi:
 - a) prevenire e spegnere gli incendi boschivi, mediante l'attivazione di apposite U.O. d'intervento;
 - b) cooperare con gli organi preposti e con altre organizzazioni di volontariato nelle attività di Protezione Civile;
 - c) promuovere manifestazioni volte alla diffusione delle finalità per le quali si è costituito ed opera il Nucleo;
 - d) concorrere all'organizzazione e/o all'assistenza di manifestazioni sportive, culturali e ricreative

art.3

Adesioni

- 1) al Nucleo possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi.
- 2) L'adesione è subordinata alla presentazione di apposita domanda e all'accettazione della stessa da parte del Sindaco.
- 3) Gli appartenenti al Nucleo possono scegliere di prestare la loro opera in una o più delle seguenti U.O.
 - a) Unità per la prevenzione e di intervento per lo spegnimento di incendi boschivi;
 - b) Unità di Protezione Civile per la previsione , prevenzione e soccorso di eventi calamitosi;
- 4) Gli appartenenti al Nucleo, durante la permanenza nello stesso, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) età non inferiore ai 16 anni;
 - b) idoneità medica certificata da adeguato organismo preposto a tale compito (solo per gli appartenenti alla Unità comma 3 lettera a).il certificato è rinnovato ogni quattro anni per la fascia compresa tra i 16 ed i 60 anni ed ogni anno per la fascia di età oltre i60 anni;
 - c) non aver riportato condanne o avere carichi pendenti per incendi dolosi o reati in contrasto con le finalità del Nucleo.

art. 4

Doveri

- 1) Ogni appartenente al Nucleo, nei limiti della propria disponibilità, ha il dovere di:
 - a) partecipare alla attività del Nucleo con spirito atto a creare un'immagine solida e costruttiva del medesimo;
 - b) durante l'intervento (spegnimento incendi boschivi e/o di protezione civile) attenersi alle disposizioni impartite dall'Autorità competente per il caso specifico del momento;
 - c) compilare (da parte del responsabile dell' U.O.) tutta la modulistica inerente all'intervento cui si è chiamati ad operare.
- 3) l'appartenente al Nucleo al quale è stata consegnata l'attrezzatura s'impegna:
 - a) ad usarla esclusivamente per attività di addestramento, prevenzione ed estinzione degli incendi e per eventuali altri interventi per le quali il Nucleo è chiamato ad operare;
 - b) ad usarla con la massima cura ed attenzione al fine di non arrecare danno a sé, ne ad altri, e di non cederla a terzi per nessuna ragione;
 - c) a mantenere sempre in buon uso ed efficienza quanto assegnatogli e ad informare tempestivamente e per iscritto l'Amministrazione Comunale in caso di guasti, rotture, smarrimenti, ecc...;

- d) a restituire l'attrezzatura, vestiario e quant'altro precedentemente assegnatogli, anche se non più utilizzabile, nel caso in cui, per qualsiasi motivo, cessi di far parte del Nucleo;
- e) ad osservare, nell'uso di detta attrezzatura, le prescrizioni di cui alla Legge 626/94 e successive modifiche;
- f) a depositare l'attrezzatura avuta in consegna presso la sede del Nucleo, qualora non sia stata assegnata a titolo personale.

Art. 5

Diritti

- 1) ogni appartenente al Nucleo, ha diritto ad ottenere:
 - a) al momento dell'iscrizione una tessera di riconoscimento provvisoria rilasciata dal Comune di casella di durata annuale recante i dati anagrafici.
 - b) Trascorso un anno dall'iscrizione, il tesserino del Nucleo recante, cognome, nome, n° di matricola e foto
 - c) ANTINCENDIO BOSCHIVO:
 - Visita medica obbligatoria (con le modalità di cui all'art. 3 comma 4 lettera b);
 - Una attrezzatura personale (compatibilmente con la disponibilità del momento);
 - d) PROTEZIONE CIVILE:
 - Una attrezzatura personale affidata ad inizio di ogni intervento e da restituire al termine dello stesso;

2) l'eventuale smarrimento della tessera e/o del tesserino dovrà essere tempestivamente denunciato presso le forze dell'Ordine preposte e comunicato al comune.

Art. 6

Procedure

- 1) il Nucleo ha reperibilità, nei modi e nei tempi comunicati alle Autorità preposte all'attivazione, 24 ore su 24.
- 2) ANTINCENDIO BOSCHIVO
 - a) L'U.O. di intervento, che deve essere necessariamente costituita da almeno 2 persone può essere attivata in caso di necessità dal Sindaco o suo incaricato e nella quale deve essere presente almeno un Caposquadra di cui all'art. 7 comma 3 del presente Regolamento, che ne dà comunicazione al centro Operativo Provinciale o Regionale. Può essere altresì attivata direttamente dai centri medesimi.
 - b) Il componente del nucleo comunque allertato informa il Coordinatore o uno dei Capisquadra che attiva U. O. di intervento.
 - c) Il componente del nucleo cui perviene una segnalazione di incendio da soggetti diversi da quelli competenti all'attivazione, avvisa tempestivamente il Sindaco del comune o suo incaricato ed il Corpo forestale dello Stato

- d) I componenti, quando allertati, raggiungono, opportunamente equipaggiati, il luogo dell'incendio nel più breve tempo possibile e si adoperano per il contenimento delle fiamme in attesa di ricever disposizioni dal più alto in grado del Corpo Forestale dello Stato, presente sul posto, che assume la direzione delle operazioni di spegnimento.
- 3) **PROTEZIONE CIVILE**
- a) l'U.O. di intervento, tra cui un caposquadra come individuato nell'art. 7 del presente Regolamento, è attivata in caso di necessità dal Sindaco o suo incaricato, che ne dà comunicazione al Servizio Protezione Civile della Regione. Può essere altresì attivata direttamente da quest'ultimo in caso di eventi di particolare rilevanza
 - b) il componente del Nucleo cui perviene la richiesta di intervento da soggetti diversi da quelli competenti all'attivazione, avvisa tempestivamente il Sindaco del comune o suo incaricato.
 - c) I componenti, quando allertati, raggiungo, opportunamente equipaggiati, il luogo dell'evento nel più breve tempo possibile e si adoperano nell'espletamento dei compiti assegnati

Art. 7

Capisquadra

- 1) il Capo dell'U.O. (caposquadra) è responsabile dell'unità che interviene in presenza di un evento.
- 2) E' compito del caposquadra dell'U.O.:
 - a) assicurarsi alla partenza che tutti i componenti della medesima siano adeguatamente equipaggiati;
 - b) coordinare l'attività dei volontari tra loro ed assicurare i contatti sul luogo dell'intervento con le Autorità presenti, con le quali tiene i rapporti ed alle quali effettua le necessarie e dovute comunicazioni;
 - c) ripristinare al termine delle attività la funzionalità delle attrezzature e dei mezzi dando tempestiva comunicazione al coordinamento degli inconvenienti riscontrati;
 - d) compilare correttamente la modulistica.
- 3) **ANTINCENDIO BOSCHIVO**
 - e) la qualifica di Capo delle U.O. è attribuita ai volontari tra i più esperti, affidabili ed attivi nominati a maggioranza semplice dalla riunione del coordinamento estesa ai capisquadra;
 - f) la durata della carica di Capo dell'U.O. è illimitata, in caso di gravi inadempienze il coordinamento esteso ai capisquadra può sospendere temporaneamente o definitivamente tale incarico.

4) PROTEZIONE CIVILE

- a) la qualifica di Capo della U.O. è attribuita per ogni intervento, dal coordinatore, sentito il coordinamento, al volontario più idoneo tra quelli partecipanti all'evento.

Art. 8

Garanzie

1) ANTINCENDIO BOSCHIVO

- a) al volontario impegnato in attività addestrativi o durante un intervento di spegnimento di incendi boschivi è garantita copertura assicurativa contro gli infortuni e responsabilità civile.

2) PROTEZIONE CIVILE

Al volontario impegnato in attività addestrativi o durante un intervento di Protezione Civile, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. dell'08.02.2001 n° 194, è garantito

- a) il mantenimento del posto di lavoro pubblico e privato
- b) il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;

Inoltre il Comune di Casella ha l'onere della copertura assicurativa contro gli infortuni e responsabilità civile contro terzi.

Art. 9

Assemblea

- 1) gli appartenenti al Nucleo sono convocati in Assemblea ordinaria dal coordinatore almeno una volta all'anno entro il mese di Febbraio-
- 2) in tale seduta sono portati in discussione:
 - il resoconto dell'attività svolta nell'anno precedente;
 - i programmi dell'anno in corso.
- 3) la convocazione per l'Assemblea ordinaria si effettua mediante comunicazione scritta da recapitarsi al domicilio degli iscritti almeno 10 giorni prima della data prevista oppure, con il medesimo preavviso di tempo (10 gg.), mediante pubblica affissione nella sede del Nucleo (ove ne sussista la possibilità)
- 4) l'esito di detta Assemblea è comunicato al Sindaco.
- 5) L'Assemblea straordinaria è convocata dal Coordinatore o da uno dei Vicecoordinatori o da almeno 1/5 degli iscritti nell'elenco degli appartenenti al Nucleo con avviso contenente l'ordine del giorno da discutere ed affisso nella sede (ove sia presente questa condizione) almeno 10 giorni prima della data prevista.

Art. 10

Elezioni rappresentanze

- 1) il portavoce del Nucleo è il Coordinatore o uno dei Vicecoordinatori a ciò designato.
- 2) il Coordinatore ed i Vicecoordinatori sono eletti a maggioranza semplice dei presenti e votanti nell'Assemblea ordinaria. Essi restano in carica due anni e possono essere rieletti.
- 3) Il numero dei Vicecoordinatori è stabilito dalla stessa Assemblea in sede di elezioni degli stessi.
- 4) L'Assemblea decide altresì, nella medesima sede, se il voto deve essere palese o segreto
- 5) L'esito dell'elezione è comunicato al Sindaco

Art. 11

Diritto al voto

Il diritto al voto si acquisisce dopo sei mesi di appartenenza al Nucleo, oppure dopo aver partecipato allo spegnimento di un incendio boschivo o intervento di protezione civile della durata totale di ore 10 (dieci).

Art. 12

Comportamento

- 1) L'accettazione ed il rispetto del presente Regolamento condiziona l'appartenenza al nucleo.
- 2) I comportamenti degli appartenenti al Nucleo non conformi al presente regolamento sono valutati singolarmente dall'Assemblea degli iscritti per gli opportuni e motivati provvedimenti del caso da adottarsi, previa informativa al Sindaco, dalla maggioranza dei 2/3 dell'Assemblea convocata in seduta straordinaria.

Art. 13

Radiazione

- 1) in caso di non partecipazione per tre volte consecutive (senza darne congrua giustificazione) alle assemblee di volta in volta convocate.
- 2) Qualora non sia fornita detta giustificazione o la medesima non risulti fondata, a motivato giudizio dell'Assemblea con voto favorevole dei 2/3 degli intervenuti e previa informativa al Sindaco, l'interessato è considerato dimissionario

Art. 14

Modifiche regolamento

- 1) proposte di modifiche al presente Regolamento possono essere richieste da almeno 2/3 dell'Assemblea composta da 50%+1 dei volontari aventi diritto al voto, al Consiglio Comunale per la relativa approvazione.
- 2) Eventuali disposizioni strettamente operative verranno decise dal coordinamento.

Art. 15

Norme finali

Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla normativa vigente in materia.